

Università degli studi di Napoli “L’Orientale”

Regolamento per la costituzione dei Centri di elaborazione culturale di cui all’art. 62 dello Statuto dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

Emanato con D.R. n. 723 del 21.09.2012 (affisso all’Albo prot. n. 14768 Rep. N. 91 del 21.09.2012);

Art. 1 – Procedura per l’istituzione dei Centri di elaborazione culturale

I Centri di elaborazione culturale di cui all’art. 62 dello Statuto dell’Università possono essere istituiti in ambiti culturali di interesse di uno o più Dipartimenti.

Possono concorrere alla costituzione del Centro anche Enti pubblici e privati e in particolare università italiane o straniere, istituti di cultura, enti pubblici nazionali ed esteri.

La proposta di istituzione deve contenere i seguenti elementi:

- a. indicazione delle finalità che il costituendo Centro dovrà perseguire e delle attività che il costituendo Centro dovrà svolgere;
- b. indicazione delle eventuali fonti di finanziamento disponibili;
- c. indicazione degli altri Enti eventualmente partecipi alla costituzione del Centro, con specificazione delle modalità di partecipazione di ciascun Ente;
- d. eventuali requisiti richiesti per l’adesione al Centro;
- e. il numero dei componenti il Consiglio scientifico;
- f. sede;
- g. elenco degli aderenti alla proposta di cui almeno 5 docenti in servizio presso l’Ateneo; i docenti dell’Ateneo non possono aderire a più di due proposte istitutive in un triennio.

Art. 2 – Sede, attrezzature e personale

Il Centro ha sede presso uno dei Dipartimenti proponenti.

Il Centro dispone delle attrezzature messe a disposizione dal/i Dipartimento/i proponente/i.

Le attività di carattere amministrativo che interessano il Centro sono svolte dal personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento sede del Centro.

Art. 3 – Membri aderenti al Centro

Al Centro possono aderire soggetti appartenenti ad una o più delle seguenti categorie:

- a. professori e ricercatori dell’Università degli Studi Napoli L’Orientale, anche se cessati dal servizio da non più di cinque anni;
- b. professori e ricercatori di altre Università italiane e straniere;
- c. titolari di contratti di insegnamento presso l’Università degli Studi Napoli L’Orientale, per la durata del contratto;
- d. dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo presso l’Università degli Studi Napoli L’Orientale;
- e. assegnisti di ricerca presso l’Università degli Studi Napoli L’Orientale;
- f. soggetti appartenenti agli Enti che concorrono alla costituzione del Centro.

La domanda di adesione al Centro deve essere presentata al Presidente del Centro.

L’adesione è ammessa in caso di possesso dei requisiti indicati nella delibera del Senato Accademico istitutiva del Centro.

Nel caso di indicazione di particolari requisiti, di cui all’art. 1, comma 3, lett. e), contenuti nella proposta e nella delibera istitutiva del Centro, gli stessi devono essere posseduti anche dai nuovi aderenti.

Art. 4 – Membri onorari

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, può conferire il titolo di membro onorario a personalità italiane o straniere che si siano distinte nell'ambito culturale di interesse del Centro.

I membri onorari partecipano all'Assemblea senza diritto di voto e non possono essere eletti nel Consiglio scientifico.

Art. 5 – Organi del Centro

Il Centro opera con i seguenti Organi:

- Presidente
- Consiglio scientifico
- Assemblea.

Art. 6 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente è scelto tra i professori di ruolo dell'Università degli Studi Napoli "L'Orientale", anche cessati dal servizio da non più di cinque anni, che abbiano aderito al Centro. E' nominato con decreto del Rettore.

Il Presidente dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile.

Il Presidente svolge i seguenti compiti:

- a. cura la predisposizione dell'Ordine del giorno;
- b. convoca e presiede l'Assemblea;
- c. convoca e presiede il Consiglio scientifico;
- d. progetta, coadiuvato dal Consiglio scientifico, le attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. cura con l'ausilio del Consiglio scientifico l'esecuzione delle linee di indirizzo e delle attività deliberate dall'Assemblea;
- f. regola l'organizzazione del Centro;
- g. cura i rapporti con gli Enti esterni;
- h. designa, all'interno del Consiglio scientifico, il vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza.

Il Presidente, alla fine di ogni anno, presenta al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del Centro una Relazione sull'attività svolta comprensiva delle eventuali ricadute di carattere finanziario.

Ogni triennio, il Presidente presenta al Senato Accademico la Relazione di cui all'art. 62, comma 1, terzo periodo, dello Statuto.

Art. 7 – Consiglio scientifico

Il Consiglio scientifico è composto dal Presidente e da due o quattro componenti eletti dall'Assemblea tra i docenti in servizio dell'Università. In caso di convenzione con altri Enti, il Consiglio scientifico è integrato da un rappresentante di ciascun Ente. Qualora, per effetto delle nomine da parte degli Enti, i componenti esterni siano in numero superiore ai componenti dell'Università, il Consiglio è ulteriormente integrato da altri docenti dell'Università fino al ripristino della parità.

Il Consiglio scientifico dura in carica tre anni. Il mandato dei suoi componenti è rinnovabile.

Il Consiglio scientifico è convocato e presieduto dal Presidente del Centro; può, altresì, essere convocato su richiesta di un suo componente.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Coadiuvava il Presidente nel regolare l'organizzazione del Centro. Collabora con il Presidente alla progettazione delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio scientifico elabora la Relazione sull'attività di cui all'art. 7, comma 4 nonché la Relazione triennale di cui all'art. 62, comma 1, terzo periodo, dello Statuto.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i membri aderenti al Centro ed è presieduta dal Presidente del Centro.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Per lo svolgimento delle elezioni di cui al comma 4, l'Assemblea è convocata dal membro aderente più anziano, tra i docenti dell'Ateneo.

L'Assemblea discute i punti all'ordine del giorno.

Elegge il Presidente del Centro e i componenti il Consiglio scientifico.

Approva la Relazione annuale che il Presidente presenta al Dipartimento.

L'Assemblea adotta le sue decisioni a maggioranza assoluta dei presenti salvo che per l'elezione del Presidente.

Art. 9 - Norme transitorie

I Centri di elaborazione culturale già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono allocati presso i Dipartimenti con delibera del Senato Accademico.

Gli statuti di tali Centri cessano di avere vigenza con l'entrata in vigore del presente regolamento.

I Centri stessi conservano i propri organi fino alla naturale scadenza prevista dai rispettivi previgenti statuti; in mancanza di una previsione espressa della scadenza, gli organi di cui al precedente comma durano in carica per un ulteriore anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; entro tale data, sono avviate le procedure per l'adeguamento alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.